

## Aggiornamento statuto Pro Natura Ticino

Proposta per l'Assemblea generale del 6 giugno 2026

I cambiamenti rispetto allo statuto attualmente in vigore (datato 2004), sono indicati con una sottolineatura se si tratta di elementi nuovi e vengono invece ~~barati~~ se si tratta di stralci.

Nuovo testo statuto	Commento
<b>I. Scopo, principi e mezzi</b>	
<b>Art. 1 Nome e sede</b> Pro Natura Ticino – Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino (qui di seguito: Pro Natura Ticino) è un'associazione di pubblica utilità ai sensi degli <del>articoli</del> artt. 60 e seguenti del Codice civile svizzero <del>CCS</del> . La sua sede <del>è quella della segreteria</del> <u>si trova presso la propria Direzione.</u>	Le modifiche intendono optare per un linguaggio più leggero e attuale.
<b>Art. 2 Scopo</b> Mossa da profondo rispetto per il patrimonio naturale e consapevole della responsabilità dell'uomo nei confronti della natura, Pro Natura Ticino si dedica alla salvaguardia delle basi naturali della vita. <del>L'associazione</del> <u>L'Associazione</u> promuove in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la protezione della natura al fine di conservare e favorire la varietà dei biotopi con le diverse specie animali e vegetali che vi vivono;</li> <li>b) <u>la conservazione e la promozione della biodiversità;</u></li> <li>c) la protezione del paesaggio al fine di conservarne le peculiarità;</li> <li>d) la protezione dell'ambiente quale base naturale della vita e valore in sé;</li> <li>e) un rapporto armonioso tra l'uomo e la natura;</li> <li>f) <u>un uso parsimonioso delle risorse ed un'economia circolare.</u></li> </ul>	In tutto lo statuto si sceglie di indicare l'associazione con "A" maiuscola.  Si propone l'introduzione in maniera esplicita dei due scopi menzionati alla lett. b) e f), scopi che l'Associazione persegue da sempre.

Nuovo testo statuto	Commento
<p><b>Art. 3 Compiti</b>  Per conseguire i propri scopi Pro Natura Ticino:  a) interviene in tutti i settori dell'attività privata e pubblica per promuovere il rispetto e la protezione della natura come pure un armonioso rapporto con essa;  b) informa i soci e l'opinione pubblica sulla tutela della natura e dell'ambiente;  c) partecipa attivamente all'educazione ambientale in particolare dei giovani;  d) crea e coopera alla formazione di aree protette e partecipa alla loro gestione;  e) coopera all'attuazione di programmi e interventi per la tutela e la <u>promozione</u> delle specie animali e vegetali;  f) cura i contatti e coopera attivamente con istituzioni, organizzazioni e gruppi di interesse che possono contribuire al perseguimento degli scopi sociali (<del>articolo 2</del>), in particolare con il Cantone, i <del>comuni</del> <u>Comuni</u> e le organizzazioni con scopi analoghi;  g) esamina i progetti di intervento sulla natura e il paesaggio; ne promuove il miglioramento e, quando occorre, esercita contro di essi i diritti di ricorso.</p>	<p>Aggiunta</p> <p>Eliminazione di un riferimento superfluo.</p>
<p><b>Art. 4 Mezzi finanziari</b>  I mezzi finanziari di Pro Natura Ticino sono i seguenti:  a) le quote sociali;  b) i contributi devoluti da Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (qui di seguito <del>Pro Natura e associazione</del> <u>Associazione</u> centrale) a Pro Natura Ticino;  c) ogni altro contributo privato, pubblico o donazione;  d) i ricavi di prestazioni particolari;  e) il patrimonio sezionale e i suoi proventi;  f) <u>il ricavato di collette e campagne.</u></p> <p>La quota sociale viene riscossa dall'<del>associazione</del> <u>Associazione</u> centrale e retrocessa a Pro Natura Ticino unitamente agli altri contributi determinati secondo le modalità previste <del>dallo statuto dal regolamento dell'associazione</del> <u>Associazione</u> centrale (<del>statuto centrale</del>).</p>	<p>Eliminata ripetizione.</p> <p>Aggiunta</p> <p>Aggiustamento linguistico (maiuscola per Associazione).</p>
<p><b>Art. 5 Responsabilità</b>  Pro Natura Ticino risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri</p>	

Nuovo testo statuto	Commento
obblighi. E' esclusa la responsabilità individuale dei soci.	
<b>II. Rapporti nei confronti di Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura</b>	
<b>Art. 6 Principio</b> Pro Natura Ticino è una sezione di Pro Natura – Lega svizzera per la protezione della natura (qui di seguito <del>“Sezione”</del> <u>Associazione centrale</u> ). Il suo rapporto con l' <del>associazione</del> <u>Associazione centrale</u> è regolato dallo statuto dell' <u>Associazione centrale</u> e da un apposito regolamento.	
<b>Art. 7 Collaborazione</b> Pro Natura Ticino collabora strettamente con l' <del>associazione</del> <u>Associazione centrale</u> e con le altre sezioni, in modo particolare per quanto concerne le aree protette, <del>la protezione della natura sul campo e sul piano politico,</del> l'informazione <del>del</del> <u>al</u> pubblico e l'educazione ambientale.	Aggiustamento alla forma proposta dallo statuto modello.
<b>Art. 8 Scioglimento</b> <del>In caso di scioglimento dell'associazione centrale i suoi diritti sulle aree protette in Ticino vengono trasferiti a Pro Natura Ticino nella misura in cui quest'ultima continui a sussistere come associazione autonoma.</del> <del>In caso di scioglimento di Pro Natura Ticino valgono le disposizioni dell'articolo 36 e 37 degli art. 33 e 34.</del>	Il contenuto dell'art. 8 viene spostato all'art. 32 che già parla di scioglimento.
<b>III. Soci</b>	
<b>Art. 98 Principio</b> I soci di Pro Natura Ticino sono persone fisiche o giuridiche domiciliate, di regola, nel Cantone Ticino. <del>Con e che con</del> la loro adesione dichiarano di condividere gli obiettivi dell' <del>associazione</del> <u>Associazione</u> .  Ogni <u>socia/socio</u> <del>socio</del> di Pro Natura Ticino è al contempo anche <u>socia/socio</u> <del>socio</del> dell' <del>associazione</del> <u>Associazione centrale</u> .	Aggiustamento linguistico.  Introduzione della forma femminile.
<b>Art. 409 Acquisizione della qualità di <del>socio</del> <u>socia/socio</u></b>	

Nuovo testo statuto	Commento
<p><del>La domanda d'adesione va presentata per iscritto. L'adesione avviene per iscritto e diventa effettiva con l'iscrizione nel registro dei soci. Il Comitato la può negare in accordo con l'associazione centrale.</del></p>	<p>Introduzione della forma femminile. Aggiustamento linguistico.</p> <p>L'aggiunta «e diventa effettiva con l'iscrizione nel registro dei soci» è importante ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'Associazione centrale.</p> <p>Cancellata la seconda parte della seconda frase: il Comitato può decidere autonomamente in merito a un rifiuto, non è necessaria l'approvazione dell'Associazione centrale.</p>
<p><b>Art. 4410 Perdita della qualità di socioe <u>socia/socio</u></b> La qualità di <del>socioe</del> <u>socia/socio</u> si estingue con il decesso, con l'uscita dall'associazione o l'esclusione, <del>il mancato versamento della quota sociale</del> come pure, di regola, con il trasferimento del domicilio in un altro cantone.</p>	<p>Introduzione della forma femminile.</p> <p>Forma femminile e aggiustamento stilistico.</p> <p>Eliminazione: Il mancato versamento della quota sociale non comporta l'<i>immediata</i> cancellazione dal registro dei soci.</p>
<p><b>Art. 4211 Categorie di soci</b> Esistono le seguenti categorie di soci: a) soci individuali, b) famiglie, c) soci collettivi, d) soci onorari. <u>Si applicano le categorie di soci stabilite dall'Associazione centrale.</u></p>	<p>Adattamento dell'articolo alle disposizioni previste dall'Associazione centrale.</p>
<p><b>Art. 13 Soci individuali</b> <del>Le persone fisiche sono soci individuali. Chi versa almeno 30 quote annuali in un'unica volta diventa socio a vita.</del></p>	<p>Articolo eliminato secondo le raccomandazioni fornite dall'Associazione centrale (cfr. commento all'art. 11).</p>
<p><b>Art. 14 Famiglie</b> <del>Le famiglie associate a Pro Natura Ticino comprendono tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica.</del></p>	<p>Articolo eliminato secondo le raccomandazioni fornite dall'Associazione centrale (cfr. commento all'art. 11).</p>
<p><b>Art. 15 Soci collettivi</b></p>	<p>Articolo eliminato secondo le raccomandazioni fornite dall'Associazione</p>

Nuovo testo statuto	Commento
<p><del>Sono soci collettivi le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico.</del></p>	<p>centrale (cfr. commento all'art. 11).</p>
<p><b>Art. 4612 Soci onorari</b>  I soci onorari sono quelli nominati dall'<del>associazione</del><u>Associazione</u> centrale.  L'Assemblea generale di Pro Natura Ticino può proclamare soci onorari della Sezione persone che hanno reso particolari servizi nel perseguimento degli scopi sociali. Esse non sono tuttavia esonerate dal versamento delle quote sociali all'<del>associazione</del><u>Associazione</u> centrale.</p>	
<p><b>Art. 4713 Esclusione</b>  <del>Soci che ledono gli interessi di Pro Natura Ticino possono venir esclusi dal Comitato in accordo con l'associazione centrale. E' data possibilità di ricorso all'Assemblea entro 30 giorni.</del>  <u>Soci che ledono gli interessi di Pro Natura Ticino possono venir esclusi dall'Assemblea generale su proposta del Comitato a maggioranza dei soci presenti, a condizione che l'Associazione centrale, su richiesta della Sezione, proceda allo stesso modo.</u></p>	<p>Adattamento alla forma proposta dallo statuto modello.</p>
<p><b>Art. 4814 Diritto di voto e di eleggibilità</b>  <del>Soci individuali, famiglie, soci collettivi e onorari</del> <u>Tutti i soci che hanno compiuto i 18 anni di età hanno diritto di voto e di eleggibilità.</u> Ognuno di essi dispone d'un voto. <u>Le categorie di soci che comprendono più di una persona, dispongono di un solo voto.</u></p> <p><u>Non è possibile farsi rappresentare.</u></p> <p><u>Le/i dipendenti di Pro Natura Ticino non hanno alcun diritto di voto, né di eleggibilità.</u></p> <p><u>Nel Consiglio dei delegati possono essere elette unicamente persone che hanno compiuto 18 anni.</u></p>	<p>Aggiustamento linguistico e adattamento alla forma proposta dallo statuto modello.</p>

Nuovo testo statuto	Commento
<p><b>Art. 1916 Diritto di proposta</b>  <del>Un decimo dei soci della Sezione ha la facoltà di sottoporre delle proposte al Consiglio dei delegati dell'associazione centrale per il tramite del delegato della sezione. Il Comitato regola l'accesso e l'utilizzazione dell'elenco dei soci.</del></p>	<p>Su proposta dell'Associazione centrale l'articolo viene eliminato in quanto risulta essere superfluo. Ciò con la motivazione che la disposizione era poco chiara e che i soci dispongono del normale diritto di presentare proposte all'Assemblea generale.</p>
<p><b>IV. Organizzazione</b></p>	
<p><b>Art. 2015 Organi</b>          Gli organi di Pro Natura Ticino sono:          a) l'Assemblea generale;          b) il Comitato;          c) l'Organo di revisione dei conti.</p>	
<p><b>Art. 2116 Durata delle cariche</b>          Le cariche durano quattro anni e sono rinnovabili. <del>Nomine fatte all'interno di un quadriennio scadono alla sua fine.</del></p>	
<p><b>A. L'Assemblea generale</b></p>	
<p><b>Art. 2217 Principio</b>          L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'<del>associazione</del> <u>Associazione</u>.          Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria.</p>	
<p><b>Art. 2318 Compiti</b>          All'Assemblea generale competono:          a) l'adozione e la revisione dello statuto;          b) l'elezione <del>del presidente / della presidente</del> <u>della/del Presidente</u> e dei soci <u>membri del Comitato</u>;          c) la nomina dell'Organo di revisione;  <del>d) la nomina dei delegati di Pro Natura Ticino e dei loro sostituti fissi nel Consiglio dei delegati dell'associazione centrale;</del>          d) la nomina dei soci onorari della Sezione;  <del>e) la decisione su ricorsi contro l'esclusione di soci;</del>          f) la decisione sulle proposte del Comitato e dei soci.</p>	<p>Aggiustamenti stilistici.          d) eliminata perché si vuole che il compito sia attribuito al Comitato.          e) eliminata conformemente al cambiamento dell'art. 13          g) eliminato il riferimento all'organo di revisione perché superfluo/sottointeso          i) aggiunto scioglimento della sezione</p>

Nuovo testo statuto	Commento
<p>g) l'approvazione del rapporto annuale e dei conti <del>depo verifica del rapporto dell'Organo di revisione</del>nonché del preventivo;<sub>1</sub>  h) lo scarico al Comitato per la sua gestione come pure all'Organo di revisione;  i) <u>scioglimento della Sezione.</u></p>	
<p><b>Art. 2419 Assemblea generale ordinaria</b>  L'Assemblea generale ordinaria ha luogo nel primo semestre d'ogni anno ed è convocata dal Comitato con l'indicazione dei temi in discussione con un preavviso di almeno 14 giorni. Eventuali proposte all'attenzione dell'Assemblea vanno sottomesse al Comitato entro il 30 gennaio, proposte urgenti al <del>presidente</del> <u>alla/al Presidente</u> al più tardi una settimana prima dell'Assemblea.</p>	
<p><b>Art. 2520 Assemblea straordinaria</b>  L'Assemblea generale straordinaria viene convocata dal Comitato quando questioni importanti e urgenti lo impongono o qualora un decimo almeno dei soci lo richiedano indicandone il motivo. In tal caso l'Assemblea va convocata entro due mesi dalla presentazione della richiesta e l'invito avviene con un anticipo di almeno 14 giorni.</p>	
<p><b>Art. 2621 Procedura</b>  Votazioni ed elezioni avvengono per voto palese, <u>tranne quando un quarto dei votanti presenti richiede il voto segreto.</u> Nelle votazioni decide la maggioranza semplice; nelle elezioni al primo turno la maggioranza assoluta, in seguito quella semplice. A parità di voto decide <del>il/a presidente la/il Presidente</del> o chi ne fa le veci.</p> <p><del>Sono passibili di decisione solo i temi messi all'ordine del giorno.</del>  <u>È possibile deliberare solo su temi messi all'ordine del giorno.</u></p> <p><u>Le questioni urgenti possono essere inserite nell'ordine del giorno su richiesta di due terzi dei votanti.</u></p>	<p>Aggiunta sul voto segreto, come indicato nel statuo modello.</p> <p>Aggiustamento stilistico: semplificazione del linguaggio.</p> <p>Aggiustamento perché all'articolo 19 delle proposte urgenti sono permessi.</p>
<p><b>Art. 22 Assemblea virtuale</b>  Nel caso di circostanze particolari che impediscono l'organizzazione</p>	<p>Nuova aggiunta su indicazione dell'Associazione centrale.</p>

Nuovo testo statuto	Commento
<p>dell'Assemblea in presenza fisica dei soci (ad esempio in caso di pandemia), il Comitato può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <u>convocare ed organizzare un'Assemblea virtuale in forma elettronica, nel corso della quale devono essere garantite la possibilità di discussione, di voto e di elezione;</u></li> <li>b) <u>convocare e organizzare voto ed elezione per iscritto (o in forma elettronica).</u></li> </ul>	
<p><b>B. Comitato</b></p>	
<p><b>Art. 2723 Composizione</b>  Il Comitato è composto da almeno 5 membri. Non possono farvi parte gli <del>impiegati</del> <u>le/i dipendenti</u> di Pro Natura Ticino. Per quanto possibile si tenderà a una composizione del Comitato che sia rappresentativa delle varie regioni del Cantone tenendo conto delle conoscenze specifiche del singolo membro, necessarie alla conduzione dell'<del>associazione</del> <u>Associazione</u>.</p>	
<p><b>Art. 2824 Organizzazione</b>  <del>Il/la presidente è scelto/a</del> <u>La/il Presidente è nominata/o</u> dall'Assemblea generale <u>su proposta del Comitato ed entra automaticamente a farne parte.</u> Per il resto il Comitato si organizza da sé. <u>I dettagli relativi a struttura, organizzazione del lavoro, responsabilità e competenze sono definiti dal Comitato nel proprio regolamento.</u>  <del>Esso può segnatamente delegare compiti ad un ufficio presidenziale, un comitato ristretto, a commissioni interne, gruppi regionali o alla segreteria come pure avvalersi di consulenti esterni.</del></p>	<p>Aggiustamenti stilistici ed aggiunta del riferimento al Regolamento della sezione.</p>
<p><b>Art. 2925 Compiti</b>  Al Comitato spettano tutti i compiti relativi all'attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi.</p> <p><u>Tra le altre cose, il Comitato nomina i delegati di Pro Natura Ticino, e i loro sostituti, presso il Consiglio dei delegati dell'Associazione centrale.</u></p>	<p>Aggiunta di precisazione.</p>

Nuovo testo statuto	Commento
<p><b>Art. 3026 Diritto di firma</b>  <del>L'associazione è rappresentata con firma collettiva di due persone designate dal Comitato. In assenza di tale decisione il diritto di firma spetta al presidente e al segretario.</del>  <u>Pro Natura Ticino è rappresentata con firma collettiva a due della/del Presidente e della Direttrice/Direttore. Il Comitato ha facoltà di autorizzare altre persone alla firma.</u></p>	<p>Aggiustamento alla forma proposta dallo statuto modello.</p>
<p><b>Art. 3127 Volontariato</b>  <del>I soci membri del Comitato sono di regola volontari. Possono farsi risarcire le spese vive; possono tuttavia chiedere il rimborso delle spese vive.</del>  <u>Il Regolamento di Pro Natura Ticino stabilisce l'assegnazione di eventuali mandati a membri del Comitato.</u></p>	<p>Perfezionamento linguistico.</p>
<p><b>Art. 32-28 Segreteria Direzione</b>  <del>Il Comitato si avvale di una segreteria e ne definisce la sede, l'organizzazione e i compiti. Nomina il segretario / la segretaria e gli altri collaboratori. Sulle condizioni d'assunzione va sentito il segretario dell'associazione centrale.</del>  <u>Il Comitato istituisce una Direzione e ne stabilisce sede, organizzazione e competenze, oltre a nominare la Direttrice/il Direttore e, qualora necessario, assumere altro personale. Le condizioni di lavoro delle/dei dipendenti devono essere preventivamente approvate dalla Direttrice/dal Direttore dell'Associazione centrale.</u>  <u>Le/i dipendenti di Pro Natura Ticino non possono essere membri del Comitato o di un altro organo di Pro Natura Ticino o dell'Associazione centrale.</u></p>	<p>Adattamento alla forma proposta dallo statuto modello. La "segreteria" viene ora denominata "Direzione".</p> <p>Aggiunta frase finale, su richiesta dell'Associazione centrale (incompatibilità).</p>
<p><b>C. Organo di revisione</b></p>	
<p><b>Art. 3329 L'Organo di revisione</b>  Eso è composto da due revisori interni o da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione.</p>	

Nuovo testo statuto	Commento
<p><b>Art. 3430      Compiti</b>  L'Organo di revisione allestisce un rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale circa lo stato patrimoniale e il conto d'esercizio <del>della Sezione di Pro Natura Ticino.</del></p>	
<p><b>V. Procedure particolari</b></p>	
<p><b>Art. 3531      Revisione dello statuto</b>  Per la revisione dello statuto occorre la maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti all'Assemblea generale e la ratifica del Consiglio dei delegati dell'<del>associazione</del> <u>Associazione</u> centrale.</p>	
<p><b>Art. 3632      Scioglimento</b>  Lo scioglimento di Pro Natura Ticino potrà essere deciso soltanto da un'Assemblea generale straordinaria unicamente convocata per tale scopo su proposta del Comitato o di un terzo dei soci iscritti. Tale Assemblea ha facoltà decisionale solo se presenza metà almeno dei soci iscritti all'<del>associazione</del> <u>Associazione</u>. Per la decisione è richiesta la maggioranza qualificata di tre quarti dei presenti.</p> <p>In difetto del quorum necessario dovrà essere riconvocata una nuova Assemblea <u>straordinaria</u> dopo almeno un mese: in tal caso l'Assemblea deciderà a maggioranza di quattro quinti dei presenti.</p> <p>In caso di scioglimento dell'<del>associazione</del> <u>Associazione</u> centrale, Pro Natura Ticino può continuare a esistere come <del>associazione</del> <u>Associazione</u> autonoma oppure sciogliersi.</p> <p><u>In caso di scioglimento dell'Associazione centrale i suoi diritti sulle aree protette in Ticino vengono trasferiti a Pro Natura Ticino nella misura in cui quest'ultima continui a sussistere come associazione autonoma.</u></p>	<p>Aggiunta</p> <p>Aggiunta: viene spostato all'art. 32 il contenuto dell'art. 8</p>
<p><b>Art. 3733      Liquidazione</b>  In caso di scioglimento, i beni dell'<del>associazione</del> <u>Associazione</u> saranno devoluti</p>	

Nuovo testo statuto	Commento
<p>unitamente ai suoi diritti sulle aree protette e agli atti all'<del>associazione</del> <u>Associazione</u> centrale. Quest'ultima è chiamata ad impiegare i beni a favore della protezione della natura nel Cantone Ticino fin quando una nuova sezione cantonale non potrà assumerne il compito.</p> <p><del>Qualora l'associazione centrale non dovesse più esistere. In caso di scioglimento di Pro Natura Ticino e previo scioglimento dell'Associazione centrale,</del> l'Assemblea generale decide con maggioranza semplice sull'impiego dei beni, dei diritti e degli atti devolvendoli ad un'organizzazione con scopo analogo e <del>esente di imposte,</del> oppure, qualora ciò non fosse possibile, al Cantone o ai <del>comuni</del> <u>Comuni</u>.</p>	<p>Aggiunta</p>
<p><b>VI. Disposizioni finali</b></p>	
<p><b>Art. 3834      Entrata in vigore</b>  Il presente statuto entra in vigore il 1.1.2005, <del>fatta riserva dell'</del> <u>immediatamente dopo la sua approvazione del da parte di</u> Consiglio dei delegati dell'<del>associazione</del> <u>Associazione</u> centrale. Esso sostituisce lo statuto adottato a <del>Paradise il 47 maggio 1997</del> <u>12 maggio 2004</u>, che a sua volta aveva sostituito lo statuto precedente adottato a <del>Bellinzona il 25 novembre 1972.</del> <u>i precedenti statuti adottati il 17 maggio 1997 e il 25 novembre 1972.</u></p>	
<p>Pro Natura Ticino</p> <p>Il Presidente                      La Direttrice  Daniel Ponti                        Serena Britos</p>	
<p><del>Questo statuto è stato ratificato dall'Assemblea dei delegati di Pro Natura – Lega Svizzera per la protezione della natura il 28 agosto 2004.</del></p> <p>Statuto adottato dall'Assemblea generale di Pro Natura Ticino il <b>DATA</b> <b>ASSEMBLEA 2026</b> e ratificato dal Consiglio dei delegati di Pro Natura - Lega svizzera per la protezione della natura il <b>XXXXX</b>.</p>	

